




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 302 e abb.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della
produzione agricola e agroalimentare con metodo
biologico

(Testo unificato)

N. 136 – 12 aprile 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 302 e abb.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della
produzione agricola e agroalimentare con metodo
biologico

(Testo unificato)

N. 136 – 12 aprile 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1 - 8	- 3 -
AUTORITÀ DI SETTORE, PIANIFICAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA.....	- 3 -
ARTICOLI 9-12.....	- 8 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO	- 8 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	302 e abb.	
Titolo:	Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico	
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera	
Commissione di merito:	XIII (Agricoltura)	
Relatrice per la Commissione di merito	Terrosi	
Gruppo:	PD	
Relazione tecnica:	assente	
Parere richiesto:		
Destinatario:	XIII Commissione	in sede referente
Oggetto:	testo unificato	

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

È oggetto della presente Nota il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Agricoltura), come risultante dalle modifiche finora approvate in sede referente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1 – 8 e 14

Autorità di settore, pianificazione e finanziamento dell'agricoltura biologica

Le norme definiscono, nell'ambito dell'agricoltura effettuata con metodo biologico, il sistema delle autorità nazionali e locali, degli organismi competenti e gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

In particolare, si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico (articoli 1- 3).

Viene istituito un tavolo tecnico per l'agricoltura biologica. Ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e al Tavolo tecnico permanente compartecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile, che sono contestualmente soppressi. Il tavolo tecnico è composto da rappresentanti di amministrazioni pubbliche e associazioni private e ha il compito di delineare gli indirizzi da proporre al Ministro, di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico e di organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4).

Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che aggiorna annualmente (articolo 5).

Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

- favorire la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di strumenti delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole;
- sostenere la costituzione di forme associative;
- incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo, anche utilizzando specifici strumenti a tal fine dedicati;
- monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica in Italia, tramite le attività del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, in sinergia con le risorse della rete rurale nazionale;
- migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;
- stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;
- incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico.

Al fine di finanziare gli interventi contenuti nel Piano è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo, la quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi contenuti nel Piano, nonché i requisiti ed i

criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del medesimo. Il Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal pagamento dei contributi annuali per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999, che sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'accertata omissione del versamento del contributo è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto comporta una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza indicata al primo periodo è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo (articolo 6). Contestualmente vengono abrogati i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999 (articolo 14).

In proposito si ricorda che il comma 1 dell'articolo 59 della legge n. 488 del 1999, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, ha istituito, a decorrere dal 2001, un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari e dii fertilizzanti da sintesi. Sono tenuti al versamento del contributo i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei suddetti prodotti.

Il successivo comma 2 ha istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000.

Si prevede, inoltre, che lo Stato sostenga la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, mediante:

- la promozione di specifici percorsi formativi in ambito universitario;
- meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici incentivando l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;
- la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di quota parte delle risorse del Fondo finalizzate alle attività di ricerca del CNR nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del Consiglio

nazionale delle ricerche è comprensiva della somma, nella misura massima ivi determinata, a favore delle predette attività;

- interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria¹;
- la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7).

Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale (articolo 8).

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame definiscono il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici finanziato a valere sul Fondo, di nuova istituzione, per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, alimentato dalle entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Queste entrate, attualmente, confluiscono nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione per effetto delle abrogazioni disposte dall'articolo 14 del provvedimento in esame.

In proposito, appare necessario chiarire se la soppressione del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (contestuale all'istituzione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica) possa pregiudicare l'attuazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento alla promozione da parte dello Stato della ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo

¹ Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

biologico prevista dall'articolo 7, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che, nell'ambito di tale promozione, sono previsti, fra l'altro, meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici incentivando l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio e interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico, nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. In particolare, andrebbe chiarito se la destinazione al CNR per specifiche ricerche di una quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR sia suscettibile di incidere su altre finalità per le quali opera il Fondo medesimo.

Infine, con riferimento all'articolo 8, relativo alla promozione della formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori relativa alla produzione effettuata con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo alla sostenibilità per i soggetti pubblici interessati delle misure previste, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, con riferimento all'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica si rappresenta l'opportunità di precisare, in maniera conforme alla prassi corrente, che la partecipazione al predetto Tavolo tecnico non comporta la "corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati" in favore dei suoi componenti.

All'articolo 6, comma 4, con riferimento all'istituendo Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, si fa presente che esso è alimentato con le entrate derivanti dal pagamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che, a legislazione vigente, sono invece destinate al finanziamento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, oggetto di soppressione

ad opera del presente provvedimento. Ciò posto, si evidenzia che, in relazione al predetto contributo, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio per il 2017 sul capitolo n. 3583² dello stato di previsione dell'entrata risultano iscritti 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019³. Si rileva, infine, che nel testo in esame non risulta specificato lo stato di previsione nel quale dovrà essere iscritto il Fondo di nuova istituzione.

ARTICOLI 9-12

Disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato

Le norme recano disposizioni in materia di distretti biologici, organizzazioni di produttori biologici e intese di filiera.

In particolare, si dispone, fra l'altro, che:

- con decreto del Ministro delle politiche agricole siano specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. I distretti biologici sono istituiti al fine di promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi; stimolare e favorire l'approccio territoriale; semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati; promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica; promuovere una maggiore diffusione, a prezzi più contenuti, dei prodotti realizzati con il metodo biologico. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle "migliori pratiche" messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengono informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti le attività, i progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico (articolo 9);

² Tale capitolo è denominato "Versamento da parte dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari e dei mangimi integratori contenenti farine e proteine animali, di un contributo per la sicurezza alimentare nella misura dello 2 per cento del fatturato annuo relativo, rispettivamente, alla produzione ed alla vendita dei citati prodotti.

³ Si rappresenta, al riguardo, che a tali entrate si applica l'articolo 23, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, in virtù del quale, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

- il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del d.lgs. n. 102/2005. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali (articolo 10);
- con decreto del Ministro sono definiti i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse. Inoltre, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici. Tali organizzazioni possono, fra l'altro, imporre contributi obbligatori agli operatori economici del settore. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni relative alle predette organizzazioni. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali (articoli 11 e 12).

Al riguardo si rileva che le disposizioni in esame hanno prevalentemente carattere ordinamentale e non sembrano determinare effetti diretti per la finanza pubblica. Riguardo ai compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari nonché al competente Ministero, andrebbe confermato che gli stessi possano essere effettuati con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai contributi economici

che possono essere imposti dalle organizzazioni interprofessionali, andrebbe precisato se da tali disposizioni possano derivare effetti apprezzabili di minor gettito per il regime di deducibilità dei contributi stessi.